



STATUTI

Versione 01.06.2022

HelvEthica Ticino
Piazza della Riscossa, 16
Casella postale
6900 Lugano

e-mail: hello@helvethica.ch
sito web: www.helvethica.ch

TABELLA DEI CONTENUTI

I.	DISPOSIZIONI GENERALI	5
	Art.1 Persona giuridica, sede, logo	5
	Art.2 Scopi e mezzi	5
	Art.3 Charta.....	6
	Art.4 Autorità di firma	6
II.	COMPOSIZIONE DI HELVETHICA	6
	Art.5 Membri.....	6
	Art.6 Condizioni di adesione o ammissione.....	7
	Art.7 Cessazione dell'affiliazione.....	7
	Art.8 Diritti e obblighi dei membri.....	8
	Art.9 Sezioni regionali, cantonali e comunali	8
	Art.10 HelvEthica Giovani	8
	Art.11 HelvEthica Internazionale	9
III.	ORGANIZZAZIONE E GOVERNO	9
A.	DISPOSIZIONI GENERALI	9
	Art.12 Organi	9
	Art.13 Segretariato e Comitati	9
	Art.14 Durata del mandato degli organi di HelvEthica.....	9
B.	ASSEMBLEA GENERALE	10
	Art.15 Definizione, composizione e convocazione.....	10
	Art.16 Assemblea generale ordinaria	10
	Art.17 Assemblea generale straordinaria	10
	Art.18 Competenze.....	11
	Art.19 Quorum	11

Art.20	Decisioni	11
Art.21	Elezioni	12
Art.22	Procedimento verbale	12
Art.23	Entrata in vigore di decisioni ed elezioni	12
C.	IL COMITATO ASSOCIATIVO.....	12
Art.24	Composizione	12
Art.25	Rimozione dalla carica e dimissioni	13
Art.26	Competenze.....	13
Art.27	Convocazioni e riunioni	13
Art.28	Quorum e decisioni	13
Art.29	Segretariato e gestione delle finanze (cassa)	14
Art.30	Rappresentanza e delega di mansioni	14
D.	IL COMITATO STRATEGICO	14
Art. 31	Composizione	14
Art.32	Competenze	14
Art.33	Convocazione e riunioni	15
Art.34	Quorum e decisioni	15
E.	COMMISSIONI E CELLULE PARTECIPATIVE (GRUPPI DI LAVORO)	16
Art.35	Commissioni	16
Art.36	Cellule partecipative (gruppi di lavoro)	16
F.	GRUPPO PARLAMENTARE.....	17
Art.37	Composizione	17
Art.38	Scopo	17
G.	ORGANO DI REVISIONE	17
Art.39	Indipendenza e funzione	17

IV. FINANZE	18
Art.40 Contabilità.....	18
Art.41 Esercizio annuale	18
Art.42 Risorse finanziarie.....	18
Art.43 Contributi	19
V. CONTROVERSIE	19
Art.44 Controversie, sede del tribunale e procedura	19
Art.45 Esclusione di rivendicazioni di responsabilità	19
VI. SCIoglimento	19
Art.46 Decisione	19
Art.47 Ripartizione del patrimonio in caso di scioglimento	19
VII. DISPOSIZIONI FINALI	20
Art.48 Adozione ed entrata in vigore	20

ANNESSI:

Charta	21
---------------------	----

N.B. Con lo scopo di semplificare la lettura del presente documento, si è rinunciato all'uso della forma femminile nella designazione delle persone.

I. DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Persona giuridica, sede, logo

- 1) Con il nome di HelvEthica Ticino, di seguito denominato “Il Partito “o “Esso”, è costituita un’Associazione senza scopo di lucro, ai sensi degli art. 60 e seguenti del Codice civile svizzero, con sede a Lugano. HelvEthica Ticino costituisce la sezione cantonale ticinese di HelvEthica.
- 2) Il Partito è neutrale in materia di religione.
- 3) Il Partito è esso stesso un Partito cantonale di HelvEthica, ai sensi dell’art. 9 degli statuti di quest’ultimo.
- 4) HelvEthica Ticino è composta da membri che possono essere persone fisiche o giuridiche e organizzazioni di ogni tipo (politico, giuridico, scientifico, ecc.).
- 5) La sua durata è illimitata.
- 6) Il logo e il marchio HelvEthica sono registrati presso l’Istituto federale della Proprietà intellettuale.

Art. 2 Scopi e mezzi

- 1) La sezione Ticino agisce nel quadro degli statuti di HelvEthica. Essa si impegna a raggiungere gli obiettivi indicati nel programma di HelvEthica e di HelvEthica Ticino.
- 2) L’obiettivo principale di HelvEthica Ticino è la difesa della Costituzione federale della Confederazione svizzera. Questo vale in particolare per i diritti fondamentali e gli obiettivi sociali sanciti nella Costituzione.
- 3) La missione parallela di HelvEthica Ticino è quella di studiare tutte le possibilità di far evolvere la Costituzione svizzera affinché garantisca un’esistenza dignitosa e umana a tutti gli esseri umani che vivono in Svizzera e che il Governo del Paese sia libero da conflitti di interesse, compromessi, inganni e dissimulazioni.
- 4) Per raggiungere questi obiettivi, HelvEthica Ticino mira a riunire le forze individuali e collettive dei suoi membri e quelle di varie associazioni e gruppi alleati al Partito, in uno spirito pacifico e non violento.
- 5) HelvEthica Ticino può intraprendere qualsiasi attività che contribuisca, direttamente o indirettamente, ai suoi scopi e obiettivi.
- 6) Le ambizioni di HelvEthica Ticino includono i seguenti obiettivi:
 - a) la promozione del Partito in tutte le sue forme, in tutta la Svizzera e all’estero per gli espatriati;
 - b) la denuncia e l’azione contro ogni presunta, potenziale o identificata aberrazione suscettibile di mettere in pericolo le libertà e i diritti garantiti dalla Costituzione federale;
 - c) il mantenimento e il miglioramento degli interessi comuni di tutti o parte dei suoi membri e delle organizzazioni affiliate.
 - d) rappresentare gli interessi delle organizzazioni amiche di HelvEthica presso il pubblico, le autorità e gli organi legislativi;
 - e) il coordinamento delle attività politiche nei cantoni e a livello federale;
 - f) l’organizzazione di azioni e iniziative per garantire o migliorare i diritti naturali e fondamentali di tutti gli esseri umani che vivono in Svizzera.

- 7) L'impegno a combattere ogni forma di discriminazione, violenza e coercizione, nello spirito dei principi umani riconosciuti (come definiti nella Dichiarazione universale dei Diritti umani) e il rispetto dell'etica nelle varie sfere dell'attività umana e statale.
- 8) Lo sviluppo di un programma politico che definisce le attività di HelvEthica Ticino per ogni legislatura.

Art. 3 Charta

La Charta del Partito costituisce la base di tutte le attività di HelvEthica Ticino. Essa è parte integrante del presente Statuto e viene allegata come appendice.

Art. 4 Diritto di firma

Il partito è vincolato validamente dalla firma collettiva a due persone:

- a) dal Presidente con un membro del Comitato associativo
- b) in assenza del Presidente, il coordinatore con un membro del Comitato associativo

II. COMPOSIZIONE DI HELVETHICA

Art. 5 Membri

- 1) Il partito è composto dalle seguenti categorie di membri:
 - a) Membri Fondatori dell'Associazione
 - b) Membri individuali
 - c) Membri collettivi
 - d) Membri sostenitori (sponsor)
- 2) I membri possono essere persone fisiche (membri individuali) o giuridiche (membri collettivi), che hanno un forte interesse per gli obiettivi e le attività di HelvEthica Ticino e desiderano sostenerli.
- 3) I membri sostenitori possono essere individui o gruppi di persone fisiche o giuridiche, che hanno un forte interesse per gli obiettivi e le attività di HelvEthica Ticino e che desiderano sostenerli, apportando contributi finanziari e/o fornendo servizi e/o risorse gratuitamente.
- 4) I membri si impegnano sul loro onore a rispettare gli Statuti, la Charta, il Regolamento, gli orientamenti e gli obiettivi del Partito.
- 5) I membri collettivi si impegnano a non avere o creare alleanze con organizzazioni i cui obiettivi o interessi siano contrari a quelli del Partito.
- 6) Ogni membro di HelvEthica Ticino si impegna ad agire in modo pacifico e a mostrare rispetto per tutte le persone, indipendentemente dal loro sesso, integrità fisica o mentale, nazionalità, lingua, orientamento filosofico, religioso, politico o sessuale.
- 7) I membri di HelvEthica Ticino sono ritenuti personalmente responsabili delle loro azioni e non saranno sostenuti dal Partito in alcun modo, in caso di violazione degli Statuti, del suo Regolamento e delle sue direttive. In caso di abuso degli stessi e di cattiva condotta grave da parte di uno dei suoi membri o più di uno, il Comitato associativo si riserva la facoltà di sospensione temporanea o l'esclusione permanente.

Art. 6 Condizioni di ammissione o Ammissioni

- 1) Ogni cittadino di età superiore ai 16 anni, aderente ai valori, principi e obiettivi di HelvEthica Ticino, può richiedere l'adesione come membro individuale o membro sostenitore.
- 2) Ogni Associazione (sec.l'art.60 e seguenti del CC, Codice civile) con sede in Svizzera, può richiedere l'adesione come membro collettivo o membro sostenitore.
- 3) Qualsiasi società o impresa, debitamente iscritta nel registro di commercio e con sede in Svizzera, può richiedere l'adesione come membro collettivo o membro sostenitore.
- 4) Qualsiasi altro gruppo giuridico di persone fisiche o giuridiche può richiedere l'adesione come socio sostenitore.
- 5) La domanda di adesione deve essere presentata al Comitato Associativo, che decide in merito.
- 6) Il Comitato può rigettare una domanda di adesione senza giustificare la sua decisione.

Art. 7 Cessazione dell'affiliazione

- 1) L'appartenenza di un membro termina con:
 - a) le dimissioni del Socio, indirizzate al Comitato associativo, per posta raccomandata, almeno 6 mesi prima della fine di un esercizio finanziario (art.70 al 2. CC). Il membro dimissionario rimane vincolato a tutti i suoi obblighi nei confronti del Partito fino alla data effettiva delle suddette dimissioni.
 - b) la morte del membro, nel caso di una persona fisica, in quanto l'adesione è inalienabile (art. 70 cpv.3 del CC) ed intrasmissibile per successione.
 - c) la decisione dell'Assemblea generale di escludere il membro, dopo che egli è stato ascoltato, su sua richiesta, dall'Assemblea generale, se necessario.

L'esclusione può essere giustificata, per esempio:

- in caso di violazioni deliberate o gravemente negligenti degli Statuti, dei regolamenti o delle direttive di HelvEthica Ticino;
 - in caso di violazione degli obiettivi del Partito;
 - in caso di rifiuto di conformarsi a decisioni legalmente valide, prese da HelvEthica Ticino o da un Tribunale;
 - in caso di mancato rispetto dei suoi obblighi nei confronti di HelvEthica Ticino;
 - in caso di azioni, parole o comportamenti che possano danneggiare la reputazione del Partito;
 - in caso di comportamenti che rendano impossibile o molto difficile la collaborazione con HelvEthica Ticino o i suoi membri;
 - se non soddisfa più i criteri di appartenenza.
- d) Il Comitato può escludere un membro senza giustificare la sua decisione.
 - 2) In tutti i casi, la quota associativa dell'anno in corso rimane a carico del membro uscente.
 - 3) In tutti i casi, gli impegni presi con HelvEthica Ticino, sia sotto forma di contributi finanziari, servizi, risorse o qualsiasi altro tipo di impegno, rimangono dovuti per l'anno in corso.
 - 4) Un membro che si dimette o viene espulso non ha diritto al patrimonio della Associazione.

Art. 8 Diritti e obblighi dei membri

- 1) Ogni membro ha il diritto di:
 - a) essere informato con sufficiente anticipo sull'Ordine del Giorno di un'Assemblea generale, di essere convocato ad essa, di parteciparvi ed esercitare il proprio diritto di voto;
 - b) essere informato sulle finanze del Partito;
 - c) esercitare i suoi diritti secondo gli Statuti, i regolamenti e le linee guida di HelvEthica.
- 2) Tutti i Membri sono tenuti a:
 - a) essere leali e fedeli a HelvEthica Ticino, deve quindi astenersi da qualsiasi comportamento contrario agli interessi del Partito;
 - b) evitare qualsiasi conflitto di interesse impegnandosi a rinunciare a qualsiasi vantaggio finanziario o in natura, che possa portare ad azioni contrarie agli obiettivi del Partito;
 - c) pagare la quota associativa e qualsiasi obbligo aggiuntivo nei confronti di HelvEthica Ticino;
 - d) rispettare le linee guida e le decisioni emesse dal Comitato associativo e dal Comitato strategico.

Art. 9 Sezioni regionali, cantonali e comunali

- 1) Le sezioni hanno autonomia organizzativa.
- 2) Le sezioni sono responsabili della promozione dei principi e della tutela degli interessi di HelvEthica nella loro area geografica.
- 3) Le sezioni sono responsabili del reclutamento dei membri e dei futuri rappresentanti politici, sottoposti per l'approvazione, al Comitato associativo.
- 4) Se una sezione regionale non è in grado di attuare un elemento del programma politico del Partito, deve informare senza indugio il Comitato Associativo e il Comitato Strategico, motivando la sua posizione.
- 5) Le sezioni regionali, cantonali e comunali hanno il dovere di consultarsi per tutte le decisioni concernente il Partito. Esse hanno anche il diritto di chiedere informazioni e ricevere dei feedback sull'operato del Partito, in modo da garantire un coordinamento sano e ottimale.
- 6) Le linee-guida per le votazioni federali sono emesse dal Comitato Strategico dopo aver consultato in particolare le Commissioni.
- 7) Se una Sezione regionale ritiene che si debba lanciare un Referendum o un'Iniziativa popolare a livello federale, presenta una richiesta al Comitato Strategico, che decide se è il caso di procedere. Se è una sezione cantonale o comunale a ritenerlo, questa deve prima consultarsi con la sua Sezione regionale.

Art. 10 HelvEthica Giovani

- 1) HelvEthica Giovani è il gruppo giovanile di HelvEthica e ha lo scopo di rappresentare gli interessi particolari dei suoi giovani membri. Esso non si allontana dai principi fondamentali del Partito e offre ai giovani la possibilità di esprimersi e di agire in modo più indipendente all'interno di HelvEthica.
- 2) I giovani tra i 16 e 30 anni che aderiscono ai principi di HelvEthica possono diventare membri di HelvEthica Giovani.

- 3) Diventando membro di HelvEthica Giovani, il giovane diventa automaticamente membro di HelvEthica.
- 4) I membri di HelvEthica Giovani, che hanno raggiunto l'età di 30 anni, lasciano automaticamente questa sezione, ma restano membri di HelvEthica, questo affinché HelvEthica Giovani rimanga unicamente gestito dai giovani per i giovani.

Art. 11 HelvEthica internazionale

- 1) Difendendo e sostenendo gli interessi dei cittadini svizzeri e dei cittadini con permesso di domicilio residenti all'estero, "HelvEthica International" mira a stabilire contatti e a creare una rete tra gli espatriati e HelvEthica.
- 2) Questa sezione riunisce cittadini svizzeri, cittadini con un permesso di soggiorno svizzero, persone giuridiche e associazioni di persone svizzere con sede in Svizzera o all'estero, che si identificano con i principi e i valori difesi da HelvEthica.

III. ORGANIZZAZIONE E GOVERNO

A. DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 12 Organi

L'Associazione è composta dai seguenti organi:

- a) l'Assemblea generale
- b) il Comitato associativo
- c) il Comitato strategico
- d) le Commissioni
- e) le Cellule partecipative (gruppi di lavoro)
- f) i Revisori dei conti, fatta salva la rinuncia al controllo limitato

Art. 13 Segretariato e Comitati

Il Comitato associativo può istituire un Segretariato per l'esecuzione dei compiti del Partito. Può altresì nominare delle Commissioni di studio e definire funzioni e compiti e mandati specifici.

Art. 14 Durata del Mandato degli Organi di HelvEthica

- 1) La durata del mandato degli organi del Partito è di :
 - a) 2 anni per i Membri del Comitato associativo
 - b) 2 anni per i Membri del Comitato strategico
 - c) 2 anni per i Capi delle Commissioni permanenti
 - d) 1 anno per le funzioni
 - e) 1 anno per i Revisori, fatta salva la rinuncia al controllo limitato
- 2) I Membri del Comitato associativo e del Comitato strategico eletti dall'Assemblea Generale sono rieleggibili. Se necessario, annunciano la loro candidatura 6 mesi prima della fine del mandato, per essere valutati dal Comitato associativo, che emette un preavviso. Questa limitazione si applica anche ai Membri delle Commissioni permanenti.

- 3) Allorquando un posto in un Comitato diventa vacante durante il mandato, un'elezione complementare deve essere tenuta durante la prossima Assemblea Generale. Le domande di partecipazione ai Comitati devono essere inviate al Comitato Associativo, almeno un mese prima. Solo i Membri dell'Assemblea Generale possono essere eletti nelle Commissioni.

B. L'ASSEMBLEA GENERALE

Art. 15 Definizione, composizione, convocazione

- 1) L'Assemblea generale è l'organo supremo dell'Associazione a cui tutti i Membri sono stati debitamente invitati.
- 2) I Membri possono essere convocati via e-mail all'indirizzo di posta elettronica, che hanno fornito alla segreteria. È responsabilità di ogni Membro mantenere questo indirizzo aggiornato.
- 3) Tutti i Membri hanno diritto di voto secondo i diritti e le procedure previste a questo proposito.
- 4) Se un Membro fa parte di più di un organo del Partito, può esercitare il suo diritto di voto una sola volta per ogni questione trattata.
- 5) Il Presidente dell'Assemblea generale può dare la parola o chiedere il parere di coloro che sostengono le attività di HelvEthica.
- 6) I Membri possono essere rappresentati.

Art. 16 Assemblea generale ordinaria

- 1) L'Assemblea generale ordinaria è convocata dal Comitato associativo una volta all'anno, in linea di massima durante il primo trimestre. L'Assemblea generale può essere tenuta con altri mezzi se le misure prese dalle Autorità proibiscono o rendono le riunioni molto problematiche.
- 2) L'invito deve essere inviato al più tardi 15 giorni prima dell'Assemblea generale.
- 3) L'ordine del giorno, il rapporto di gestione, il bilancio, i conti e qualsiasi altro documento, devono essere inviati ai membri per via elettronica, almeno 10 giorni prima dell'Assemblea.
- 4) Il Comitato associativo determina l'Ordine del giorno.
- 5) I Membri con diritto di voto possono presentare dei punti all'Ordine del giorno. Devono presentarli al Comitato associativo almeno 12 giorni prima dell'Assemblea generale.

Art. 17 Assemblea generale straordinaria

- 1) Il Comitato associativo convocherà un'Assemblea generale straordinaria se lo riterrà necessario o se almeno un quinto (1/5) dei Membri lo richiederà per iscritto, indicando gli argomenti da discutere e da mettere all'Ordine del giorno.
- 2) L'invito deve essere inviato almeno una settimana prima dell'Assemblea straordinaria. In casi particolarmente urgenti, il Comitato associativo ha la possibilità di ridurre questo termine e di decidere la procedura da seguire.

Art. 18 Competenze

- 1) L'Assemblea generale, l'organo supremo di HelvEthica, è presieduta dal Presidente del Comitato associativo. In assenza del Presidente, l'Assemblea generale sarà presieduta da un Vicepresidente o da un altro Membro del Comitato associativo.
- 2) L'Assemblea generale ha i seguenti poteri inalienabili:
 - a) approvare i verbali dell'ultima Assemblea generale;
 - b) approvare il Rapporto di gestione del Comitato associativo;
 - c) approvare il Bilancio e i Conti annuali;
 - d) revocare il Revisore dei conti;
 - e) adottare, modificare o abrogare gli Statuti;
 - f) scaricare i Comitati una volta sentiti i Revisori dei conti;
 - g) eleggere:
 - il Presidente del Comitato associativo e i Vicepresidenti,
 - gli altri Membri del Comitato associativo,
 - i Revisori dei conti;
 - h) decidere lo scioglimento o la fusione dell'Associazione (alle condizioni stabilite negli articoli 19 e 46);
 - i) fissare la Quota di adesione;
 - k) regolare i Ricorsi.
- 3) L'Assemblea generale delega al Comitato associativo i poteri di gestire e rappresentare l'Associazione e di redigere i Regolamenti interni nonché le Linee guida.

Art. 19 Quorum

- 1) L'Assemblea generale può deliberare validamente qualunque sia il numero dei Membri o online, se questo mezzo tecnico è attivato.
- 2) Un'Assemblea generale ha il diritto di modificare gli Statuti di HelvEthica o di sciogliere l'Associazione solo se tre quarti (3/4) del totale dei voti disponibili possono essere espressi dai membri presenti o online, se questo mezzo tecnico è attivato.

Art. 20 Decisioni

- 1) L'Assemblea generale può prendere decisioni solo sui punti all'Ordine del giorno.
- 2) La votazione avviene normalmente di persona e per alzata di mano.
- 3) Un sistema di controllo delle presenze e di voto elettronico sicuro e/o di voto circolare può essere proposto come supplemento o in alternativa del voto per alzata di mano, a condizione che si informi di queste possibilità in concomitanza con l'invito all'Assemblea generale. In tal caso, il voto elettronico e/o circolare equivale a una decisione dell'Assemblea generale ai sensi dell'art. 66, cpv.2 CC .
- 4) Su richiesta di almeno un quinto (1/5) dei Membri, le votazioni possono essere effettuate a scrutinio segreto.
- 5) Le decisioni dell'Assemblea generale sono prese a maggioranza assoluta dei voti espressi.
- 6) I voti in bianco vengono contati solo se superano il numero di voti Si o No. In questi casi, è compito dei Comitati definire meglio i pro e i contro dei punti in questione, in modo che possano essere messi di nuovo ai voti.
- 7) In caso di parità, avrà luogo un secondo turno di votazione. Tuttavia, se non è possibile un accordo, il voto del Presidente sarà decisivo.

- 8) Se una votazione include più di un'opzione, i Membri possono votare indipendentemente per ogni opzione.
- 9) Per evitare un conflitto di interesse all'interno del Partito, un Membro deve riuarsarsi e non può votare su decisioni relative a una questione o procedimento dell'Associazione nel caso lui stesso, il suo coniuge o i suoi parenti o alleati diretti, siano coinvolti.

Art. 21 Elezioni

- 1) Le candidature per un'elezione interna devono essere presentate al Comitato associativo almeno due settimane prima dell'elezione. Il Comitato informa i Membri almeno dieci giorni prima dell'elezione, salvo casi di emergenza.
- 2) Le elezioni saranno a scrutinio segreto, a meno che il numero di candidati sia uguale al numero di uffici da ricoprire.
- 3) In caso di parità, si tiene un secondo turno e il candidato con il minor numero di voti al primo turno, viene eliminato. Se rimane un pareggio dopo il secondo turno, il destino decide.

Art. 22 Procedimento verbale

Le delibere sono registrate nel verbale.

Art. 23 Entrata in vigore di decisioni ed elezioni

- 1) Le decisioni entrano in vigore alla fine dell'Assemblea generale a meno che questa non fissi un'altra data di entrata in vigore o deleghi questa competenza al Comitato associativo.
- 2) Le persone elette entrano in carica alla fine dell'Assemblea che le ha elette o alla fine del mandato per la carica da ricoprire.

C. IL COMITATO ASSOCIATIVO

Art. 24 Composizione

- 1) Esso è l'Organo esecutivo dell'Associazione, ha il mandato di svolgere i compiti che gli vengono assegnati e di rappresentarla secondo gli Statuti (art. 69 CC). In particolare, il Comitato prenderà tutte le misure necessarie per raggiungere gli obiettivi dell'Associazione, assicurare la corretta applicazione del presente Statuto e degli altri Regolamenti interni, amministrare i beni, definire le altre risorse dell'Associazione, tenere la contabilità, nominare, incaricare o assumere persone fisiche o giuridiche che sono pagate per i loro servizi se necessario, convocare e organizzare l'Assemblea generale.
- 2) Il Comitato iniziale è eletto dai membri fondatori. In seguito, i nuovi Membri sono eletti dall'Assemblea generale.
- 3) Il Comitato si costituisce da solo: elegge un Presidente, un Vicepresidente e un/a Segretario/a con funzioni di Cassiere/a, che non deve essere necessariamente Membro del Comitato associativo. Esso si organizza liberamente, secondo un Regolamento da lui stabilito, creando delle Commissioni permanenti o ad hoc considerate necessarie al buon funzionamento dell'Associazione.

Art. 25 Rimozione dalla carica e dimissioni

- 1) Il mandato di un Membro del Comitato può essere revocato dall'Assemblea generale, in particolare se ha violato i suoi obblighi verso l'Associazione o se non è più in grado di svolgere correttamente le sue funzioni.
- 2) I Membri del Comitato possono dimettersi in qualsiasi momento presentando una dichiarazione scritta al Presidente del Comitato, specificando la data in cui le loro dimissioni avranno effetto. Il Presidente notifica le dimissioni agli altri Membri del Comitato associativo.
- 3) Salvo motivi eccezionali o in caso di una cooptazione in seno al Comitato, il periodo di dimissioni di un membro o del Comitato non può essere inferiore a sei mesi.
- 4) In caso di licenziamento o dimissioni durante il mandato, il Comitato può nominare un Membro sostitutivo per cooptazione fino alla prossima Assemblea generale.

Art. 26 Competenze

- 1) Il Comitato associativo prepara le decisioni dell'Assemblea generale e assicura la loro attuazione. Esso rappresenta esternamente HelvEthica Ticino.
- 2) Rientrano nelle sue competenze, tutti gli oggetti non attribuiti dalla Legge o dagli Statuti ad altro Ente, in particolare:
 - a) la gestione dell'Associazione;
 - b) la rappresentazione e l'impegno di HelvEthica Ticino verso terzi;
 - c) la preparazione e la convocazione dell'Assemblea generale;
 - d) la preparazione del bilancio e dei conti annuali;
 - e) la preparazione di un rapporto di gestione;
 - f) la conclusione di contratti;
 - g) le informazioni per i membri e il pubblico;
 - h) l'attribuzione di mandati a terzi;
 - i) la costituzione di Commissioni permanenti o ad hoc e di Cellule partecipative, alle quali può invitare esperti esterni;
 - j) la definizione e l'assegnazione delle funzioni interne di HelvEthica Ticino.
- 3) I Membri del Comitato prestano servizio su base volontaria e possono essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute e per le spese di viaggio, in conformità con un Regolamento delle spese.
- 4) Il Comitato regola il funzionamento interno dell'Associazione nel quadro del Regolamento organizzativo.

Art. 27 Convocazione e riunioni

- 1) Il Comitato associativo si riunisce almeno quattro volte all'anno.
- 2) Le riunioni del Comitato si tengono a porte chiuse.
- 3) Il Comitato può invitare, di comune accordo, terze parti a partecipare alla riunione. Tali terzi possono essere consultati, se necessario, ma non hanno diritto di voto.

Art. 28 Quorum e decisioni

- 1) Il Comitato può deliberare validamente solo alla presenza fisica o a distanza (video-conferenza) di almeno la maggioranza dei suoi Membri.
- 2) Il Comitato prende le sue decisioni a maggioranza semplice dei Membri presenti. Nessuno dei Membri presenti, compreso il Presidente, può astenersi. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, del Vicepresidente.

- 3) In caso di urgenza il Presidente, o in suo impedimento il Vicepresidente, può autorizzare i Membri non presenti fisicamente a votare a distanza tramite videoconferenza, contatto telefonico o qualsiasi altro mezzo ritenuto valido da tutti i Membri presenti, inclusa la delega.
- 4) Le decisioni prese sono messe a verbale.
- 5) Ogni Membro del Comitato può richiedere il voto segreto.
- 6) Il Comitato può anche prendere decisioni con mezzi circolari o informatici in tutte le sue aree di competenza, a condizione che ciò sia approvato da tutti i suoi Membri.

Art. 29 Segreteria e gestione delle finanze (cassa)

- 1) La Segreteria e la Gestione delle finanze (cassa) sono soggetti alle direttive e alla supervisione del Comitato.
- 2) L'Organizzazione e i compiti della Segreteria e della Cassa possono essere definiti nel Regolamento organizzativo.

Art. 30 Rappresentanza e delega di mansioni

- 1) Il Comitato nomina tra i suoi Membri coloro che hanno il diritto di impegnare giuridicamente HelvEthica Ticino, in collaborazione con il Presidente o il Vicepresidente o con qualsiasi altro Rappresentante, che sia stato designato a tal fine dal Comitato con una procura.
- 2) Il Comitato è autorizzato a delegare alcune delle sue mansioni a uno o più dei suoi Membri, oltre che ai Membri delle Commissioni (permanenti o ad hoc) e/o a terzi, che possono essere mandatari o assunti come dipendenti dal Comitato.

D. IL COMITATO STRATEGICO

Art. 31 Composizione

- 1) Il Comitato strategico è composto da almeno:
 - a) il Presidente o il Coordinatore del Comitato associativo,
 - b) tre Membri del Comitato associativo,
 - c) il Direttore politico di HelvEthica Ticino,
 - d) il Responsabile politico di HelvEthica Giovani,ed in funzione dei bisogni espressi con voti consultivi, da:
 - e) il/i Rappresentante/i delle Commissioni coinvolte,
 - f) il/i Rappresentante/i delle "Cellule partecipative" (gruppi di lavoro) coinvolte,
 - g) il/i Rappresentante/i di eventuali Alleanze coinvolte,
 - h) qualsiasi altra risorsa umana coinvolta.

Art. 32 Competenze

- 1) Il Comitato strategico è l'organo che definisce le Linee guida e il Programma politico di HelvEthica Ticino. Esso è presieduto dal Presidente dell'Associazione e del Comitato associativo o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

- 2) Esso prende le decisioni secondo le regole stabilite nei principi decisionali di HelvEthica Ticino e decide su tutti gli aspetti della vita politica del Partito.
- 3) Il Comitato strategico è il garante della visione politica del Partito secondo la sua Charta e la sua filosofia.
- 4) Il Comitato strategico si pronuncia in particolare in merito all'interesse di lanciare, appoggiare o opporsi a un Referendum o a un'Iniziativa popolare, così come a tutte le Azioni politiche, come le mozioni, le interpellanze, ecc. e decide, se necessario, i mezzi da mettere in atto per raggiungere un determinato obiettivo.
- 5) Esso decide, tra le altre cose, se proporre, sostenere o opporsi al conseguimento di un determinato obiettivo.
- 6) Il Comitato strategico si pronuncia in merito all'interesse di intraprendere qualsiasi altra azione politica e decide i mezzi da mettere in atto per raggiungere un determinato obiettivo.
- 7) Esso trasmette le direttive di voto ai Membri di HelvEthica Ticino e a tutte le organizzazioni impegnate politicamente.
- 8) Il Comitato strategico denuncerà immediatamente qualsiasi violazione, sospetta o commessa, dei valori del Partito, da parte di Membri con funzione politica, al Comitato associativo che, dopo aver indagato, deciderà se necessario quale procedura adottare in base al Regolamento.
- 9) Esso coordina i compiti delle Commissioni permanenti o ad hoc, così come delle Cellule partecipative, per garantire un'elaborazione ottimale dei dossiers da trattare.

Art. 33 Convocazioni e riunioni

- 1) Il Presidente convoca il Comitato strategico almeno quattro volte all'anno.
- 2) Se necessario, il Presidente convoca il Comitato strategico con almeno dieci giorni di anticipo. Se circostanze urgenti lo giustificano, il Presidente può convocare una riunione straordinaria il più presto possibile.
- 3) Le Riunioni del Comitato strategico si tengono a porte chiuse.
- 4) Il Comitato può invitare, di comune accordo, terze persone a partecipare alla riunione. Tali persone possono essere consultate, ma non hanno diritto di voto.

Art. 34 Quorum e decisioni

- 7) Il Comitato strategico può deliberare validamente solo alla presenza fisica o a distanza (videoconferenza) di almeno la maggioranza dei suoi Membri.
- 1) Il Comitato prende le sue decisioni a maggioranza semplice dei Membri presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, del Vicepresidente.
- 8) In caso di urgenza, il Presidente, o in caso di suo impedimento il Vicepresidente, può autorizzare i Membri non presenti fisicamente a votare a distanza tramite videoconferenza, contatto telefonico o qualsiasi altro mezzo ritenuto valido da tutti i Membri presenti, inclusa la delega.
- 2) Le decisioni prese sono messe a verbale.
- 3) Ogni Membro del Comitato può richiedere il voto segreto.
- 4) Il Comitato può anche prendere decisioni con modalità circolare o con mezzi informatici in tutte le sue aree di competenza, a condizione che ciò sia approvato da tutti i suoi Membri.

E. COMMISSIONI E CELLULE PARTECIPATIVE (GRUPPI DI LAVORO)

Art. 35 Commissioni permanenti o ad hoc

- 1) Le Commissioni possono essere istituite dai Comitati o dall'Assemblea generale, per delegare un compito o un mandato specifico, a un gruppo di persone con competenze, risorse o mezzi che possono essere utili a HelvEthica Ticino.
- 2) I Membri delle Commissioni, purché siano Membri di HelvEthica, hanno diritto di voto all'Assemblea generale.
- 3) Ogni Commissione è guidata da un Responsabile della Commissione, nominato da uno dei rispettivi Comitati che l'hanno istituita.
- 4) Il compito principale del Responsabile della Commissione è quello di fungere da collegamento tra la Commissione stessa ed i Comitati di HelvEthica. A seconda del tipo di Commissione e della sua composizione, egli è anche responsabile per la Commissione stessa, affinché possa svolgere il suo mandato nelle condizioni migliori e nei termini stabiliti.

Art. 36 Cellule partecipative (gruppi di lavoro)

- 1) Le Cellule partecipative sono unità o gruppi di competenze, di risorse e di mezzi, che agiscono liberamente e indipendentemente, secondo le loro possibilità, a beneficio della comunità di HelvEthica.
- 2) Queste Cellule possono essere organizzate per settore, ad esempio:
 - HelvEthica Medici
 - HelvEthica Supporto psico-sociale
 - HelvEthica Insegnanti
 - HelvEthica Scuola e Casa
 - HelvEthica Scienziati
 - HelvEthica Logistica
 - HelvEthica Amministrazione
 - HelvEthica Salute
 - HelvEthica Avvocati e Giuristi
 - HelvEthica Eventi
- 3) Le Cellule partecipative sono costituite dai Comitati e sono idealmente composte da Membri di HelvEthica.
- 4) Esse sono inizialmente gestite da Referenti, nominati dai Membri di ogni Cellula, o dai Membri dei Comitati se non è possibile fare altrimenti.
- 5) Essendo ogni Cellula indipendente, spetta in seguito ai suoi Membri designare il suo Referente (o i suoi Referenti), così come il suo Moderatore (o i suoi Moderatori).
- 6) Il Referente è responsabile di informare i Comitati sul lavoro della Cellula, in modo da assicurare un corretto coordinamento e ricevere assistenza nel processo decisionale.
- 7) Ogni Membro di HelvEthica Ticino può proporre, per lettera o per via elettronica, la costituzione di nuove Cellule partecipative al Comitato associativo, il quale deciderà in merito e motiverà la sua decisione entro 30 giorni dal ricevimento della proposta.
- 8) A seconda della Cellula partecipativa proposta, il Comitato associativo può decidere di sottoporla all'Assemblea generale per la presa decisionale.
- 9) Ogni Membro di HelvEthica Ticino può chiedere di far parte di una o più Cellule partecipative, presentandosi direttamente al suo Referente e indicando le ragioni della sua richiesta. Il Referente può accettare o rifiutare la proposta precisandone i motivi.
- 10) Basate sul principio della condivisione del sapere, delle risorse e dei mezzi, le Cellule partecipative permettono ad ogni Membro di HelvEthica Ticino di contribuire attivamente allo sviluppo dell'Associazione e al perseguimento dei suoi obiettivi.

F. GRUPPO PARLAMENTARE

Art. 37 Composizione

I Membri politici di HelvEthica eletti nei Consigli comunali e nei Municipi, nei Parlamenti cantonali, nel Consiglio nazionale, nel Consiglio degli Stati o nel Consiglio federale, sono riuniti nel Gruppo parlamentare di HelvEthica.

Art. 38 Scopo

Il Gruppo parlamentare permette agli interessati di avere una visione politica globale, non circoscritta al perimetro di ogni singola azione.

Il Gruppo parlamentare nomina annualmente uno o più Portavoce interni al Partito. Il portavoce o i portavoce possono contattare le Commissioni a nome del Gruppo parlamentare, per presentare le loro esigenze, proposte e osservazioni.

Il Gruppo parlamentare può fare proposte al Comitato associativo, al Comitato strategico e all'Assemblea generale.

G. ORGANO DI REVISIONE DEI CONTI

Art. 39 Indipendenza e funzione

- 1) L'Assemblea generale elegge un Organo di revisione dei conti.
- 2) Lo stesso deve essere indipendente da HelvEthica.
- 3) L'Assemblea generale può rinunciare all'elezione di un Revisore nel caso in cui :
 - a) il partito non è soggetto al controllo ordinario;
 - b) l'insieme dei votanti presenti all'Assemblea generale lo consentono;
 - c) l'effettivo dell'Associazione non va oltre i 10 posti di lavoro a tempo pieno nella media annuale;
 - d) i membri dell'Assemblea generale hanno rinunciato al controllo limitato. Questa rinuncia è ugualmente valida negli anni successivi. Ogni Membro dell'Assemblea generale ha tuttavia il diritto di esigere un controllo limitato e l'elezione di un Organo di revisione, al più tardi 10 giorni prima dell'Assemblea generale. In questo caso l'Assemblea generale non può prendere decisioni conformemente all'art.12 e all'art.18, cpv 2b fintanto che il rapporto di revisione non è disponibile.
- 4) Esigenze relative all'Organo di revisione
 - a) Sono eleggibili, come Organi di revisione, una o più persone fisiche o giuridiche, così come le società di persone.
 - b) L'Organo di revisione deve avere il suo domicilio, la sua sede legale o una succursale iscritta nel Registro di commercio, in Svizzera. Nel caso l'Associazione ha più di un Revisore dei conti, almeno uno di loro deve soddisfare suddette esigenze.
 - c) Associazione è tenuta, nel caso, a sottoporre i suoi conti annuali al controllo ordinario di un Organo di revisione dei conti Revisore dei conti in virtù di:
 - l'Art. 727, cpv. 1.2 o 1.3 del Codice delle Obbligazioni (C.O.), in relazione al l'Art. 818, cpv. 1 C.O.;
 - l'Art. 727, cpv. 2 C.O., in relazione all'Art. 818, cpv. 1 C.O.;
 - l'Art. 818, cpv. 2 C.O. oppure l'Art. 825A, cpv. 4 C.O. .

- d) Se l'Associazione è tenuta a sottoporre i suoi conti annuali al controllo di un Organo di revisione limitato, l'Assemblea generale elegge un Revisore accreditato ai sensi della legge federale sulla sorveglianza dei Revisori del 16 dicembre 2005 come Organo di revisione. La rinuncia all'elezione di un Revisore in virtù dell'Art. 47 sullo scioglimento resta riservata.
- e) L'Organo di revisione (il Revisore) deve essere indipendente ai sensi degli Art. 728 e 729 del Codice delle Obbligazioni;
- f) Il Revisore viene eletto per la durata di un esercizio. Il suo mandato ha fine con l'approvazione degli ultimi resoconti annuali. Egli può essere riconfermato nelle sue funzioni. In ogni momento l'Assemblea generale può revocare il mandato al Revisore dei conti, con effetto immediato.

IV. FINANZE

Art. 40 Contabilità

Il Comitato associativo è responsabile della Redazione dei conti per ogni anno contabile, come richiesto dalla legge applicabile.

Art. 41 Esercizio annuale

L'anno finanziario inizia il 1. gennaio e termina il 31 dicembre.

Art. 42 Risorse finanziarie

- 1) Le entrate dell'Associazione sono le seguenti:
 - a) quote associative annuali,
 - b) donazioni,
 - c) lasciti,
 - d) sponsorizzazioni,
 - e) sostegno finanziari e partenariati,
 - f) sovvenzioni,
 - g) reddito generato dal proprio patrimonio,
 - h) merchandising,
 - i) finanziamento partecipativo o crowdfunding,
 - j) così come tutti gli altri mezzi che non contravvengono alla Charta, agli Statuti e all'etica di HelvEthica.
- 2) Tutte le risorse finanziarie dell'Associazione sono destinate al perseguimento e alla realizzazione dei suoi obiettivi fondamentali. L'Assemblea generale può, tuttavia, decidere di finanziare o sostenere finanziariamente alcune Azioni di Gruppi amici di HelvEthica e che perseguono obiettivi simili.

Art. 43 Contributi

- 1) L'Assemblea generale decide il principio e l'ammontare delle quote associative dei Membri.
- 2) Gli importi annui sono inizialmente fissati come segue:

- Membri individuali	Fr. 100. -
- Studenti e apprendisti, Persone in AVS/AI e senza reddito	Fr. 50. -
- Sostenitori	Fr. 250. -
- Aziende	Fr. 750. -

V. CONTROVERSIE

Art. 44 Controversie, sede del tribunale e procedura

- 1) Le controversie tra i singoli Membri o tra i Membri e l'Associazione HelvEthica, relative agli Statuti, ai Regolamenti o agli obblighi finanziari nei confronti di HelvEthica, devono essere sottoposte alla mediazione ed essere depositate presso i tribunali ordinari solo se la mediazione fallisce.
- 2) Per quanto non espressamente stabilito negli Statuti si applicano le disposizioni dell'Art. 60 e seg. del CCS.
- 3) In generale si applica il Diritto Svizzero.
- 4) Foro competente è quello di Bellinzona.

Art. 45 Esclusione di rivendicazioni di responsabilità

- 1) Gli impegni di HelvEthica sono garantiti solo dal suo patrimonio.
- 2) La responsabilità dei Membri per gli obblighi di HelvEthica è limitata all'importo della loro quota associativa.
- 3) Qualsiasi responsabilità oltre questi limiti è esclusa. Nessun pagamento aggiuntivo può essere richiesto ai Membri.

VI. SCIoglIMENTO

Art. 46 Decisione

La decisione di sciogliere l'Associazione deve essere approvata con i $\frac{3}{4}$ dei voti, che possono essere espressi in un'Assemblea generale appositamente convocata.

Art. 47 Ripartizione del patrimonio dell'Associazione in caso di scioglimento

- 1) In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea generale decide sulla assegnazione dell'eventuale patrimonio a un'altra Associazione, purché sia senza scopo di lucro e con visioni allineate a quelle di HelvEthica, oppure a un'altra persona giuridica con obiettivi simili.
- 2) In nessun caso il patrimonio può essere restituito ai singoli Fondatori fisici o Membri, né può essere utilizzato in tutto o in parte a loro beneficio in alcun modo.

VII. DISPOSIZIONI FINALI

Art. 48 Adozione ed entrata in vigore

- 1) Questi Statuti sono approvati dall'Assemblea Costitutiva del 7 giugno 2022 .
- 2) Essi entrano in vigore immediatamente.

Bedano, 7 giugno 2022

ANNESSI:

La Charta di HelvEthica

PREAMBOLO

In Svizzera, non c'è un vero Organo di controllo incaricato di verificare che le leggi, le ordinanze o i regolamenti siano conformi alla Costituzione. Questa è la responsabilità del sovrano.

Ma il cittadino sovrano non ha altri mezzi per agire se non attraverso voti, iniziative popolari e referendum, il che limita notevolmente il suo potere diretto. Affida quindi questo compito ai partiti politici, che dovrebbero difenderlo a livello comunale, cantonale e federale. È chiaro che la tendenza dei Partiti politici tradizionali e dei loro Rappresentanti nelle camere, nonché dei Membri del Consiglio federale, è quella di farsi guidare più dai conflitti d'interesse che dai valori fondamentali della Costituzione e dai veri interessi del popolo sovrano.

C'è quindi un grave divario tra il cittadino e il legislatore. Pertanto, abbiamo intenzione di colmare questo vuoto con HelvEthica, un Partito politico completamente al di fuori della divisione sinistra-destra-centro e i cui Rappresentanti si impegnano a rimanere incorruttibili.

Noi difendiamo i diritti, non gli interessi!

VALORI E OBIETTIVI

HelvEthica è un partito politico basato sui valori della Costituzione federale svizzera.

In questo senso, i membri di **HelvEthica**, come i fondatori di questo paese, lavorano per garantire e rafforzare la libertà, la democrazia, l'indipendenza, la neutralità e la pace in uno spirito di solidarietà e apertura al mondo. Sono determinati a vivere insieme nella loro diversità, rispettandosi l'un l'altro, consapevoli delle loro conquiste comuni e del loro dovere di assumere le loro responsabilità verso le generazioni future, sapendo che solo chi usa la propria libertà è libero e che la forza della comunità si misura col benessere del più debole dei suoi membri.

Il compito principale di HelvEthica è quello di difendere la Costituzione svizzera contro ogni tentativo di minare le sue basi. Questo vale in particolare per i diritti fondamentali e gli obiettivi sociali descritti nella Costituzione. In questo senso, si impegna a denunciare e combattere qualsiasi deviazione presunta o potenziale, così come qualsiasi irregolarità osservata in questo ambito, a priori o a posteriori.

Allo stesso tempo, **HelvEthica** si è data il compito di esaminare tutte le possibilità per far EVOLVERE la Costituzione svizzera, affinché garantisca un'esistenza dignitosa e umana ad ogni cittadino, in modo che il governo del paese sia libero da ogni conflitto d'interesse o compromissione, da ogni inganno o occultamento.

PRINCIPI DECISIONALI

HelvEthica si impegna sistematicamente per i diritti costituzionali inconfutabili. Per argomenti più ambigui o che richiedono maggiore riflessione, **HelvEthica** ricorre alle competenze interne e/o esterne, per compilare dei dossiers di studio, da sottoporre ai suoi membri per conoscere il loro parere. Se la posizione dei membri non è univoca, **HelvEthica** rispetta la proporzionalità delle singole posizioni. Quando la presa di posizione dei membri è chiara, **HelvEthica** impiegherà tutti i mezzi disponibili per assicurarsi che sia difesa e ascoltata.